

Protocollo RC n. 6403/13

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 12 APRILE 2013)

L'anno duemilatredici, il giorno di venerdì dodici del mese di aprile, alle ore 15,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	Alemanno Giovanni	Sindaco	8	Funari Lucia	Assessore
2	Belviso Sveva	Vice Sindaco	9	Gasperini Dino	"
3	BARBUSCIA BARBARA	Assessore	10	GHERA FABRIZIO	"
4	BORDONI DAVIDE	"	11	Lamanda Carmine	"
5	CAVALLARI ENRICO	"	12	Sensi Rosella	"
6	Corsini Marco	"	13	Spena Maria	"
7	DE PALO GIANLUIGI	"			

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Barbuscia, Corsini, De Palo, Funari, Gasperini, Ghera, Sensi e Spena.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(OMISSIS)

A questo punto l'Assessore Lamanda entra nell'Aula.

(OMISSIS)

A questo punto l'On.le Sindaco entra nell'Aula ed assume la presidenza dell'Assemblea. (O M I S S I S)

Deliberazione n. 144

Assegnazione in diritto di superficie dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica assistiti da contributo regionale, di cui alla deliberazione G.R.L. n. 355/2004 ed assegnazione in diritto di proprietà dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica a credito ordinario, in esito alla cessione compensativa di aree nei Piani di Zona compresi nella manovra di completamento del II P.E.E.P. Autorizzazione alle stipule delle convenzioni ex art. 35 della L. n. 865/1971 e s.m.i.

Premesso che, con deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 7387 del 1° dicembre 1987, è stato approvato il Secondo Piano per l'Edilizia Economica e Popolare ("II P.E.E.P."), in attuazione della legge 18 aprile 1962 n. 167 (prorogato con

Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. TO609 del 24 novembre 2005);

Che, nel corso degli anni, per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo, è stato necessario provvedere a diverse Varianti Integrative al II P.E.E.P. per l'individuazione di nuove aree da destinare a Piani di Zona (deliberazioni di Consiglio Comunale n. 110/1997, n. 112/2002 e n. 174/2005 e deliberazione del Commissario Straordinario n. 27/2001);

Che, per il completamento del II P.E.E.P., con deliberazione Consiglio Comunale n. 65/2006 (atto che ha dato vita alla manovra di chiusura del II P.E.E.P.), sono state individuate altre 39 nuove aree;

Che, a seguito di indagini geomorfologiche e di accertamenti di natura tecnica, delle 39 aree individuate, solo 32 sono state ritenute idonee alla realizzazione della manovra di completamento del II P.E.E.P.;

Che, quindi, con successivi provvedimenti, il Consiglio Comunale ha proceduto all'adozione dei nuovi Piani di Zona;

Che la Regione Lazio ha approvato solo 29 dei 32 Piani di Zona adottati dall'Amministrazione Capitolina per essere, poi, questi recepiti dal PRG approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e, precisamente:

A8 Casilino bis, A9 Casette Pater 4bis, A10 Dragoncello 2bis, A11 Via Lucrezia Romana bis, B57 Acilia-Madonnetta bis, B59 Cinquina 2bis, B60 Infernetto Nord bis, B61 Tragliatella 2bis, B62 Tagliatella 3bis, B63 Pian Saccoccia 2bis, B64 Casale Cesaroni bis, B65 Infernetto Ovest bis, B66 Infernetto Est, B67 Pian Saccoccia Sud, B68 Tor Tre Teste bis, B69 Monte Stallonara 2 bis, B70 Casal Monastero 4 bis, B71 Cerquette bis, C28 Cecchignola Nord, C30 Tenuta Vallerano, C31 Villa Balbotti bis, C32 Fosso di Santa Palomba, C33 Maglianella bis, C34 Casal Monastero 2bis, C35 Casal Monastero 3 bis, D9 Borghesiana, D10 Monte Michelangelo 2, D11 Grotte Celoni, D12 Lunghezzina-Castelverde;

Che, dovendosi, preliminarmente, procedere alla acquisizione in mano pubblica delle aree necessarie, in considerazione dell'aumento dei costi di esproprio, verificatosi a seguito della Sentenza n. 348 del 2007 della Corte Costituzionale, con Memoria del 17 novembre 2008, la Giunta Comunale ha stabilito di riservare, all'interno di ciascuno dei piani sopra elencati, una quota di edificabilità complessiva, commisurata all'indennità di esproprio, da assegnare ai proprietari stessi, qualora questi si fossero obbligati a cedere volontariamente le aree al Comune di Roma, dietro il corrispettivo costituito da diritti edificatori, strettamente vincolati al Piano di Zona oggetto di cessione volontaria;

Che, medio tempore, con deliberazione n. 355 del 30 aprile 2004, la Giunta Regione Lazio approvava il Bando di concorso per l'assegnazione di finanziamenti per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica in favore di cooperative, imprese di costruzione e relativi consorzi;

Che, esaminate le istanze pervenute, con deliberazioni nn. 164, 165 e 166 del 20 marzo 2009, la Giunta Regione Lazio approvava le graduatorie dei soggetti ammessi a finanziamento, relativamente alle categorie sopra menzionate;

Che, risultando particolarmente urgente disporre delle aree dei nuovi Piani di Zona, al fine di procedere alla loro assegnazione, in favore dei titolari dei finanziamenti pubblici, di cui al predetto Bando, nel rispetto della tempistica fissata dalla Regione Lazio, l'Amministrazione Capitolina ha avviato la procedura espropriativa relativamente a ciascuno dei suddetti nuovi Piani, ha determinato le indennità d'esproprio e, quindi, ha quantificato i diritti edificatori commisurati al valore di dette indennità da corrispondere ai proprietari espropriati;

Che, la gran parte di detti proprietari si è espressamente obbligata a cedere a Roma Capitale, con atti di impegno successivamente rinnovati, le aree di loro proprietà, a fronte

del riconoscimento di commisurati diritti edificatori riconosciuti dall'Amministrazione Capitolina, da realizzare nel Piano di Zona oggetto di cessione volontaria;

Che, al fine di consentire la più ampia allocazione sia degli interventi finanziati, sia degli interventi dei proprietari cedenti, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 1, 2 e 3 del 14 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale Lazio n. 21 del 2009, si è provveduto all'aumento della previsione edificatoria adottando le conseguenti varianti in tutti e 29 i Piani di Zona:

Che, in esito al procedimento, ex art. 1 della L.R.L. n. 36/1987, l'Assemblea Capitolina con le deliberazioni n. 13 e n. 14 del 21 febbraio 2011, ha definitivamente approvato le varianti di PRG e, quindi, può ritenersi conclusa la manovra di densificazione per i seguenti n. 22 Piani di Zona, costituenti solo una parte di quelli adottati e precisamente: A8 Casilino bis, A9 Casette Pater 4 bis, A10 Dragoncello 2 bis, A11 Via Lucrezia Romana bis, B57 Acilia Madonnetta bis, B59 Cinquina 2 bis, B60 Infernetto Nord bis, B61 Tragliatella 2 bis, B62 Tragliatella 3 bis, B63 Pian Saccoccia 2 bis, B65 Infernetto Ovest bis, B67 Pian Saccoccia Sud bis, 68 Tor Tre Teste bis, B69 Monte Stallonara 2 bis, B70 Casal Monastero 4 bis, B71 Cerquette bis, C31 Villa Balbotti bis, C32 Fosso di Santa Palomba, C 34/35 Casal Monastero 2/3 bis, D11 Grotte Celoni, D12 Lunghezzina Castelverde bis;

Che, una volta acquisite le aree comprese nei Piani di Zona, sarà necessario dare attuazione a quanto disposto dalle leggi n. 167 del 1962 e n. 865 del 1971, e quindi si dovrà provvedere ad assegnare le aree stesse in diritto di proprietà a favore dei proprietari cedenti ed in diritto di superficie a favore di soggetti fruenti di finanziamenti pubblici;

Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 3 agosto 2010, l'Amministrazione ha determinato i criteri per l'assegnazione in diritto di superficie delle aree ricadenti nei Piani di Zona;

Che detta deliberazione prevede, altresì, la localizzazione nel piano di origine dei diritti edificatori in favore degli ex proprietari cedenti nonché la ricognizione delle istanze di assegnazione sulle restanti aree presentate da soggetti fruitori di finanziamento pubblico rispettose dei criteri determinati dall'Amministrazione Capitolina e necessari per la migliore realizzazione della manovra di completamento del II P.E.E.P.;

Che detti criteri, infatti, sono volti, da un lato a garantire la tempestiva e coordinata realizzazione delle opere di urbanizzazione, attraverso l'istituto dello scomputo ex art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, opportunamente coordinato tra tutti gli operatori del singolo Piano di Zona, dall'altro, a favorire la massima concertazione tra gli operatori, anche attraverso istanze congiunte, per coprire più Piani di Zona, al fine di scongiurare il verificarsi di ritardi ed ottenere la massima uniformità degli interventi edilizi;

Che, quindi, in esito alle istanze pervenute nei termini stabiliti dall'Amministrazione Capitolina, i competenti Uffici hanno svolto una ricognizione volta a stabilire il rispetto dei criteri dettati con la deliberazione Giunta Comunale n. 268/2010;

Che, successivamente, a fronte dell'acquisizione, al patrimonio di Roma Capitale, delle aree insistenti nel P.Z. A9 Casette Pater 4 bis, mediante procedura espropriativa, ed a fronte della stipula di specifici atti di cessione volontaria, da parte dei proprietari di aree ricomprese nei Piani di Zona "C34 Casal Monastero 2bis", "B61 Tragliatella bis", "B63 Pian Saccoccia 2 bis", "A11 Via Lucrezia Romana", "B71 Cerquette", "B69 Monte Stallonara 2, "B57 Acilia Madonnetta bis, "B66 Infernetto Est bis", "B60 Infernetto Nord bis", "B65 Infernetto Ovest bis", con deliberazioni Giunta Capitolina nn. 94/2012, 173/2012 e 241/2012 l'Amministrazione Capitolina ha quindi proceduto all'assegnazione, in diritto di superficie dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica assistiti da contributo regionale, nonché all'assegnazione, in diritto di proprietà, dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica, a credito ordinario, sui Piani di Zona sopra elencati, nonché sul P.Z. Dragoncello 2 bis, quest'ultimo già di proprietà comunale;

Che successivamente, in data 7 marzo 2013, con atto a rogito Notaio De Paola, rep. 153003, la Soc. R.A.I. Realizzazioni Attività Immobiliari ha ceduto a Roma Capitale le aree di sua proprietà, per mq. 8.278, ricomprese nel P.Z. A8 Casilino bis, sotto la condizione sospensiva, di cui all'art. 4 dell'atto medesimo, secondo la quale l'efficacia della cessione intervenuta è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione, previa deliberazione di assegnazione, della convenzione, ex art. 35 L. n. 865/1971, per la cessione del diritto di proprietà, tra Roma Capitale e la parte cedente, ai fini della realizzazione di una cubatura già quantificata nello stesso atto negoziale, pari a mc. res. 9.950 e non res. 2.064, quale contro valore economico della porzione di area, oggetto di cessione, di cui all'art. 3 del contratto stipulato;

Che, la restante porzione di area ricompresa nel Piano di Zona, pari a mq. 150, risulta essere già di proprietà comunale;

Che, conseguentemente, anche per il P.Z. A8 Casilino bis, risultano essere state completate le procedure di acquisizione al patrimonio capitolino;

Che, pertanto, con il presente provvedimento, occorre procedere all'assegnazione, ex art. 35 L. n. 865/1971, sul Piano di Zona A8 Casilino bis, delle cubature di cui all'allegata tabella, parte integrante del presente provvedimento, a favore sia dei soggetti fruitori di finanziamento pubblico che a favore dell'ex proprietario cedente, rispettivamente secondo il regime giuridico del diritto di superficie e del diritto di proprietà;

Che, limitatamente al Piano di Zona B57 Acilia Madonnetta bis, in forza della formale individuazione, con esonero dell'Amministrazione Capitolina da ogni responsabilità al riguardo (scrittura privata prot. Dipartimento SAU n. QI 72538 del 13 settembre 2012), da parte degli ex proprietari, rispettivamente G.S.C. S.r.l. e Temacon S.r.l., del soggetto fruitore delle cubature di propria pertinenza, la corrispondente cubatura residenziale viene assegnata, con il presente provvedimento, in favore della Società cessionaria dei diritti edificatori e, pertanto in favore della Soc. Ammiraglio Bergamini, nella misura indicata nelle allegate tabelle, parti integranti del presente provvedimento, ferme restando, a carico di quest'ultima, le obbligazioni a titolo di contributo per opere di urbanizzazione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001;

Che, inoltre, per quanto riguarda i PP.ZZ. B66 Infernetto Est bis e B60 Infernetto Nord bis, a fronte delle richieste in tal senso avanzate dalle Soc. Alaesia e Habitat ed in accoglimento delle stesse, con il presente provvedimento può procedersi:

- al trasferimento della cubatura residenziale finanziata di mc. res. 6.006, quale quota parte di mc. 6.160, già assegnata, ex deliberazione Giunta Capitolina n. 241/2012, a favore della Soc. Alaesia sul P.Z. Infernetto Nord bis, da quest'ultimo al P.Z. Infernetto Est bis;
- all'assegnazione della cubatura residenziale finanziata di mc. 6.160 già localizzata, ex deliberazione Giunta Capitolina n. 347/2011, a favore della Soc. Habitat sul P.Z. Infernetto Nord bis, anche in considerazione delle motivazioni dell'Ordinanza n. 913/2013 del TAR del Lazio, ripristinando gli effetti della ripetuta deliberazione di localizzazione n. 347/2011;

Che, con deliberazione Giunta Capitolina n. 347/2011, si è proceduto alla localizzazione in favore della Soc. Domus 75 sul P.Z. Fosso di Santa Palomba di un intervento di edilizia residenziale pubblica per una cubatura pari a mc. res. 6.150, finanziato ai sensi del bando regionale di cui alla D.G.R.L. n. 355/2004;

Che, con deliberazione Giunta Capitolina n. 241/2012, sono stati assegnati alla Soc. ACF diritti edificatori sul P.Z. B66 Infernetto Est bis per mc. res. 5.210 in diritto di superficie, per la realizzazione di un intervento edilizio fruente di contributo pubblico;

Che, con nota prot. n. 76531/2012, sottoscritta da entrambe le Società, le stesse hanno richiesto di poter modificare, in parte qua, quanto disposto dalla deliberazione Giunta Capitolina n. 241/2012, assegnando alla Soc. Domus 75 l'intervento di mc. res. 5.210 in diritto di superficie sul P.Z. B66 Infernetto Est bis già assegnato alla Soc. ACF:

Che, pertanto, la Soc. Domus 75, trasferisce mc. res. 5.210, quale quota parte dei diritti edificatori di mc. res. 6.150, già localizzati in suo favore con la citata deliberazione Giunta Capitolina n. 347/2011, dal P.Z. Fosso di Santa Palomba al P.Z. B66 Infernetto Est bis, lasciando al contempo in attesa di idonea assegnazione, la Soc. ACF, su altro Piano di Zona, permanendo, comunque, in capo a quest'ultima, la titolarità dei diritti edificatori corrispondenti a mc. res. 5.210, in presenza della vigenza del relativo contributo pubblico;

Che, con riferimento alle assegnazioni in diritto di superficie, con determinazione dirigenziale in atti esibita, l'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica ha individuato il costo provvisorio di acquisizione delle aree insistenti sul Piano di Zona A8 Casilino bis, che risulta essere pari ad Euro 102,03/mc. res.;

Che, ai sensi della deliberazione consiliare n. 96/2004, qualora all'atto della consegna delle aree non risultasse noto il costo definitivo del piano, l'operatore assegnatario di diritti edificatori in diritto di superficie dovrà produrre, oltre alla ricevuta di versamento dell'importo dovuto per il costo di acquisizione dell'area, determinato sulla base della predetta indennità provvisoria, anche polizza fideiussoria, bancaria o di primaria compagnia assicurativa, di importo forfetariamente determinato rispetto all'eventuale maggior costo dell'esproprio per accettazione dell'indennità da parte di tutti i proprietari espropriati;

Che, con deliberazione Assemblea Capitolina n. 31 del 19 luglio 2012 sono stati aggiornati i contributi per oneri di urbanizzazione, di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, in Euro 65,70 per le cubature residenziali ed Euro 84,10 per le cubature non residenziali;

Che, inoltre, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, nonché delle disposizioni convenzionali da stipularsi con l'Amministrazione Capitolina, tutti gli importi dovuti in ordine agli interventi assegnati con il presente provvedimento, ad eccezione del corrispettivo di assegnazione per la sola parte riferita al costo di acquisizione dell'area, al netto degli oneri di urbanizzazione per le assegnazioni in diritto di proprietà, sono comunque da intendersi soggetti agli eventuali conguagli ed aggiornamenti;

Che, i soggetti assegnatari dei diritti edificatori, di cui al presente provvedimento, dovranno stipulare la convenzione per la concessione del diritto di superficie o cessione del diritto di proprietà, entro 60 giorni dall'approvazione dello stesso, assumendo tutti gli obblighi ivi previsti;

Che, inoltre, la deliberazione Giunta Comunale n. 268/2010 ha stabilito la necessità di una tempestiva e coordinata esecuzione delle opere di urbanizzazione per ogni Piano di Zona privilegiando l'istituto dello scomputo attraverso l'individuazione di un unico soggetto (sia esso consorzio a rilevanza esterna, ovvero mandatario senza rappresentanza) rappresentativo di tutti gli operatori del piano, con le modalità previste dalla convenzione integrativa il cui schema è stato approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 7/2013;

Che, l'avvenuta stipula della convenzione integrativa costituirà condizione essenziale al fine del rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi edilizi oggetto di assegnazione;

Che, inoltre, la mancata adesione al Consorzio o il mancato conferimento del mandato nel termine fissato nella stipulanda convenzione di assegnazione, oltre all'applicazione delle sanzioni ivi previste, ovvero l'escussione da parte dell'Amministrazione delle apposite garanzie prestate, determinerà ipso jure la delocalizzazione dell'operatore inadempiente su altro Piano di Zona e la sua sostituzione con altro operatore attualmente istante su altra area, ad insindacabile scelta dell'Amministrazione;

Considerato che, con precedenti deliberazioni Giunta Capitolina nn. 94/2012, 241/2012 e 173/2012, l'Amministrazione Capitolina ha ritenuto opportuno soprassedere all'acquisizione dei Piani di Zona Villa Balbotti, Tragliatella 3, Fosso di Santa Palomba e Lunghezzina-Castelverde, in assenza di un adeguato numero di istanze rivolte ad ottenere assegnazioni di cubatura, in diritto di superficie, da parte di aventi diritto;

Che, viceversa, limitatamente al Piano di Zona di Villa Balbotti, risultano attualmente pervenute n. 3 istanze di assegnazione, da parte di Società fruenti di contributo pubblico, di cui alla D.G.R.L. n. 355/2004;

Che, pertanto, esclusivamente per il P.Z. Villa Balbotti, si ritiene opportuno avviare le procedure propedeutiche all'acquisizione, al patrimonio capitolino, delle aree sullo stesso insistenti:

Vista la L. n. 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che in data 9 aprile 2013 il Direttore dell'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione Strumenti Urbanistici, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente F.to: C. Caprioli";

Preso atto che, in data 9 aprile 2013 il Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi dell'art. 29, c 1, lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore F.to: E. Stravato;

Considerato che in data 10 aprile 2013 il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente F.to: G. Previti";

Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

- a) di assegnare, ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971, i diritti edificatori sul Piano di Zona "A8 Casilino bis", al fine di dare inizio all'attuazione della manovra di completamento del II P.E.E.P., in favore degli operatori fruenti di contributo pubblico, nonché in favore degli ex proprietari cedenti, come meglio specificato nella Tabella allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, anche ai fini del corrispettivo di concessione e di cessione delle aree;
- b) di modificare, limitatamente ai PP.ZZ. B57 Acilia Madonnetta bis, B60 Infernetto Nord bis e B66 Infernetto Est bis, la deliberazione Giunta Capitolina n. 241/2012, sostituendo le tabelle relative ai suddetti Piani di Zona, allegate alla stessa deliberazione quale parte integrante, con le corrispondenti tabelle allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, che prevedono:
 - P.Z. B57 Acilia Madonnetta bis: inserimento della Ammiraglio Bergamini S.r.l., quale soggetto fruitore individuato dagli ex proprietari G.S.C. S.r.l. e Temacon S.r.l. per complessivi mc. res. 4.870,50;
 - P.Z. B60 Infernetto Nord bis: sostituzione della Alesia Soc. Coop. Edil. con la Habitat Soc. Coop. dil. per la medesima volumetria, pari a mc. res. 6.160;
 - P.Z. Infernetto Est bis:
 - sostituzione della A.C.F. S.r.l. con la Domus 75 prima Soc. Coop. Edil. per la medesima volumetria, pari a mc. res. 5.210;
 - inserimento della Alaesia Soc. Coop. Edil per mc. res. 6.006 con incremento della volumetria residenziale complessiva assegnata da mc. 48.580 a mc. 55.107:
- c) di autorizzare la stipula della Convenzione per la concessione del diritto di superficie e per la cessione del diritto di proprietà tra l'Amministrazione Capitolina e gli operatori di cui alle Tabelle allegate, secondo lo schema convenzionale approvato con deliberazione Amministrazione Capitolina n. 7/2013.

L'importo complessivo di Euro 7.385.790,30, quale corrispettivo per acquisizione area relativamente ai Piani di Zona di cui alle tabelle allegate, sarà accertato, con successiva determinazione dirigenziale, alla risorsa 4.05.7000, del Centro di Costo 1ER del relativo P.E.G., all'atto della consegna dell'area, mentre l'importo complessivo di Euro 9.282.029,70, quale contributo per oneri di urbanizzazione, sarà accertato, con successive determinazioni dirigenziali, alla risorsa 4.05.6000 del Centro di Costo 1ER del relativo P.E.G., prima del rilascio del nulla osta al permesso di costruire.

Le aree, costituenti i comparti come sopra assegnati e contornati in rosso nelle esibite planimetrie di piano, verranno meglio identificate sui frazionamenti catastali che, firmati dal competente Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, verranno allegati alle stipulande convenzioni.

1 - PIANO DI ZONA B57 - ACILIA MADONNETTA Bis -	IA MADON	NETTA Bis -						
POCTAGED BOCTAINING OF STATES	OTIVAG		1	ASSEGNATA	CUBATURA ASSEGNATA REGIME GURIDICO	A TO A CONTENTION OF	CORRISPETTIVO	CVITTIAGATOO TOT
DENOMINATIONE OF ENATIONE	COINTAR		MC. RES.	MC. N.R.	AREE	CORRISPELLIVO AREA	.00.00	IOI. CORRISPELIIVO
Azzurra Costruzioni sr.l.	B/p	ı	2 435,25		Proprietà	(1)	159 995,93	159 995,93
S.I.E.T.E. s.r.l.	g/8	•	2 435,25		Proprietà	(1)	159 995,93	159 995,93
Ammiraglio Bergamini s.r.l.	B/p	1	4 870,50		Proprietà	(1)	319 991,85	319 991,85
Casa Marzo 1979 N°2 Soc. Coop.a.r.l.	A/p	D.G.R. 355/04	900 9		Superficie	409 849,44	394 594,20	804 443,64
Color Soc. Coop. Edil a.r.l.	A/p	D.G.R. 355/04	4 368		Superficie	298 072,32	286 977,60	585 049,92
Delle Statue Soc. Coop. a.r.l.	c/p	D.G.R. 355/04	900 9		Superficie	409 849,44	394 594,20	804 443,64
TOTALE			26 121	•		1 117 771.20	1 716 149.70	2 833 920.90

(1) Il corrispettivo area verrà successivamente calcolato in base al solo importo versato dall'Amministrazione Capitolina a titolo di IVA, in quota parte riferita alla cubatura assegnata

2 - PIANO DI ZONA B66 - INFERNETTO EST Bis	RNETTO ES	ST Bis -						
DENOMINATORE OPERATORE	COMMA CTOMBANCO	PANDO BECCONALE	CUBATURA /	ASSEGNATA	CUBATURA ASSEGNATA REGIME GURIDICO		CORRISPETTIVO	OVITE GOOD TOT
DENOMINATIONE OF ENAILONE	COINTAN	_ 1	MC. RES.	MC, N.R.	AREE	CORRISPETITIVO AREA	.00.00	IOI. CORRISPETIVO
Europa Edilizia s.r.l.	О	-	12 627		Proprietà	(1)	829 593,90	829 593,90
Dublino Soc. Coop. Edil.	A/p	D.G.R. 355/04	4 168		Superficie	342 776,32	273 837,60	616 613,92
CRAR Soc. Coop. Edil.	B/p	D.G.R. 355/04	5 732		Superficie	471 399,68	376 592,40	847 992,08
Lega Lombarda V Soc. Coop. Edil.	B/p	D.G.R. 355/04	5 732		Superficie	471 399,68	376 592,40	847 992,08
Torraccia 1 Soc. Coop. Edil.	В/р	D.G.R. 355/04	5 732		Superficie	471 399,68	376 592,40	847 992,08
Torraccia 2 Soc. Coop. Edil.	C/p	D.G.R. 355/04	5 732		Superficie	471 399,68	376 592,40	847 992,08
Com. 32^ Polizia Mun. Soc. Coop. Edil.	A/p	D.G.R. 355/05	4 168		Superficie	342 776,32	273 837,60	616 613,92
Alaesia Soc. Coop. Edil.	B/p	D.G.R. 355/06	900 9		Superficie	493 933,44	394 594,20	888 527,64
Domus 75 prima Soc. Coop. Edil.	в/р	D.G.R. 355/07	5 210		Superficie	428 470,40	342 297,00	770 767,40
TOTALE			55 107	-		3 493 555,20	3 620 529,90	7 114 085,10

(1) Il corrispettivo area verrà successivamente calcolato in base al solo importo versato dall'Amministrazione Capitolina a titolo di IVA, in quota parte riferita alla cubatura assegnata

3 - PIANO DI ZONA B60 - INFERNETTO NORD	RNETTO NO	ORD Bis -						
TOOLE A COUNTY OF	O How of the Co	T AMOLOTIC		ASSEGNATA	CUBATURA ASSEGNATA REGIME GURIDICO	A TO A CANTER DATE OF THE PARTY	CORRISPETTIVO	ONITETAGIGGOO TOT
DENOIMINATORE OPERATORE	COMPARIO	COMPARIO BANDO REGIONALE	MC. RES.	MC. N.R.	AREE	CORRISPE HIVO AREA	.00.00	IOI. CORRISPETITO
Soc. Costruzioni Edili Palocco 2007	J	-	5.126		Proprietà	(1)	336.778,20	336.778,20
Pinto Group Costruzioni s.r.l.	A	-	9.271		Proprietà	(1)	609.104,70	609.104,70
Pinto Group Costruzioni s.r.l.	A	•		1.728	Proprietà	(1)	145.324,80	145.324,80
Habitat Soc. Coop. Edil.	В/р	D.G.R. 355/04	6.160		Superficie	514.483,20	404.712,00	919.195,20
Rumia Soc. Coop. Edil.	B/p	D.G.R. 355/04	6.160		Superficie	514.483,20	404.712,00	919.195,20
Cicchetti Massimo s.r.l.	B/p	D.G.R. 355/04	7.840		Superficie	654.796,80	515.088,00	1.169.884,80
TOTALE			34.557	1.728		1.683.763,20	2.415.719,70	4.099.482.90

(1) Il corrispettivo area verrà successivamente calcolato in base al solo importo versato dall'Amministrazione Capitolina a titolo di IVA, in quota parte riferita alla cubatura assegnata

4 - PIANO DI ZONA A8 - CASILINO Bis -	NO Bis -	፞፠						
DENIOMINATORE OBERATORE	CONTRACTOR CONTRACTOR	ANNO PEGIONNE	CUBATURA ASSEGNATA		REGIME GURIDICO	V30 V C/NILLIAGIOGO	CORRISPETTIVO	OVITTE BUSINESS TOT
DENOINING TONE OFFICIAL ONE	COMPANIO	BAINDO NEGIOINALE	MC. RES.	MC. N.R.	AREE	CORNISPETITIVO AREA	00.UU.	OI. CORRISPELLIVO
Realizzazioni Attività Immob.ri (R.A.I.) s.r.l.	A	•	056'6		Proprietà	(1)	653.715,00	653.715,00
Realizzazioni Attività Immob.ri (R.A.I.) s.r.l.	A	-		1.032	Proprietà	(1)	86.791,20	86.791,20
Realizzazioni Attività Immob.ri (R.A.I.) s.r.I.	В	,		1.032	Proprietà	(1)	86.791,20	86.791,20
Coop. PS Roma 3	B/P	D.G.R. 355/04	3.563		Superficie	363.532,89	234.089,10	597.621,99
Coop. PS Roma 4	B/P	D.G.R. 355/04	3.563		Superficie	363.532,89	234.089,10	597.621,99
Coop. PS Roma 5	B/P	D.G.R. 355/04	3.564		Superficie	363.634,92	234.154,80	597.789,72
TOTALE			20.640	2.064		1.090.700,70	1.529.630,40	2.620.331,10

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE G. Alemanno – S. Belviso

> IL SEGRETARIO GENERALE L. Iudicello

IL VICE SEGRETARIO GENERALE L. Maggio

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 12 aprile 2013.
Dal Campidoglio, lì
p. IL SEGRETARIO GENERALE